

C)

CANCELLAZIONE PROTESTI DI ASSEGNI (Art. 17 Legge 108/96)

La normativa vigente in materia di assegni, bancari o postali non consente l'immediata cancellazione dei protesti degli stessi, prima che sia trascorso un anno dalla data di levata, anche se il pagamento è avvenuto **entro i 12 mesi**.

Il pagamento di un assegno, anche se pagato nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione all'incasso, evita l'applicazione delle **Sanzioni Amministrative** previste per legge e l'iscrizione alla **Centrale di Allarme Interbancaria (CAI)**, (per tutte le problematiche relative rivolgersi alla Prefettura), **ma non evita la pubblicazione del protesto nel Registro informatico**, che deve comunque, rimanere pubblicato, per i tempi di legge, salvo richieste di cancellazione da parte dell'interessato o disposizione di cancellazione da parte del **Giudice**.

Il debitore che ha provveduto al pagamento dell'assegno, comprese le spese e gli interessi legali, potrà richiedere la cancellazione del relativo protesto, decorso un anno dalla data di levata dello stesso, **previo** ottenimento del **Decreto di Riabilitazione** rilasciato dal Tribunale competente per residenza/sede legale (art. 17 Legge 108/96).

La riabilitazione, viene accordata dal Tribunale competente, previa presentazione della domanda da parte dell'interessato, corredata da vari documenti giustificativi, (**visura Camerale recente, quietanza di pagamento**) semprechè il protestato **non abbia subito ulteriori protesti nell'anno solare precedente**.

Il debitore protestato e riabilitato con Decreto del Tribunale, ha diritto ad ottenere la cancellazione definitiva dal Registro informatico dei Protesti, **presentando alla Camera di Commercio competente per territorio:**

- I.** Domanda di cancellazione per avvenuta riabilitazione, comprensiva di **Marca da bollo per atti amministrativi di € 16,00**, presente nella **Sezione Modulistica rapida**, sottoscritta e presentata o **dal diretto**

interessato allo sportello Polifunzionale N. 8 (Largo Carlo Felice n° 72), oppure **tramite un incaricato munito di delega**.

- II. Fotocopia di un documento di riconoscimento** in corso di validità e del **codice fiscale del protestato**;
- III. Fotocopia di un documento di riconoscimento** in corso di validità **del protestato e del presentatore**, qualora la domanda venga depositata da terzi;
- IV. Versamento dei diritti di segreteria di € 8,00 per ogni titolo di cui si chiede la cancellazione.** I diritti sono pagabili in contanti o tramite POS o carta di credito, con rilascio di apposita ricevuta **c/o lo sportello Polifunzionale n. 8 oppure presso le Casse Camerali, nel Largo Carlo Felice n. 72**, piano terra nei seguenti orari: **dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.00.**
Il pagamento può anche essere effettuato sul **c/c postale n. 11192093** intestato alla Camera di Commercio di Cagliari – causale: **“Cancellazione protesti”** allegando la relativa **Attestazione di versamento in originale.**
- V. copia conforme del Decreto di Riabilitazione rilasciato dal Tribunale** competente;

La Camera di Commercio **dovrà registrare la riabilitazione entro gg. 3**, e aspettare **10 giorni per eventuali opposizioni** dei terzi, prima di effettuare la cancellazione definitiva.

Nel caso di **assegni postali**, i protesti vengono levati nelle **Stanze di Compensazione della Banca d’Italia di Milano o di Roma**, per cui **devono essere cancellati presso le Camere di Commercio di Milano o di Roma, competenti per territorio.** La modulistica per la cancellazione e le relative informazioni sono disponibili nei rispettivi siti internet.